

ACCORDO AZIENDALE PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI

Premessa:

La Regione Emilia Romagna con la predisposizione del nuovo Accordo Regionale ha inteso ampliare l'esperienza precedente, nella quale gli specialisti ambulatoriali hanno collaborato alla costruzione di percorsi integrati per la gestione delle patologie croniche e sono stati coinvolti nei percorsi assistenziali con i MM.MM.GG, favorendo la programmazione di servizi efficienti finalizzati a garantire tempestività ed equità di accesso, appropriatezza delle cure e continuità assistenziale e, nel contempo, demandando agli accordi aziendali la definizione delle azioni più appropriate adattate alle realtà locali.

E' obiettivo dell'Accordo Aziendale essere, pertanto, complementare ed integrativo con gli accordi di produzione pattuiti dall'Azienda USL con le proprie strutture interne di erogazione di prestazioni, nonché con l'azienda Ospedaliera e con il privato accreditato.

E' inserito come parte integrante del piano delle attività dei Dipartimenti delle Cure Primarie e trova conferma con i piani di attività dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali secondo gli obiettivi assegnati.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

ART. 1 – LIBERA PROFESSIONE D'AZIENDA

TEMPI DI ATTESA

Al fine di contenere i tempi di attesa e per attività di consulenza, a richiesta della Azienda Sanitari gli specialisti ambulatoriali convenzionati possono, fuori orario di servizio e con modalità concordate, svolgere attività aggiuntive che verranno compensate con un pagamento a tariffa per prestazione erogata, nella misura dell'85% della tariffa a DM per le visite e del 50% della tariffa a DM per le prestazioni diagnostiche.

URGENZE DIFFERIBILI

Per le prestazioni urgenti differibili, al fine di garantire lo standard dei 7 giorni di attesa gli specialisti ambulatoriali convenzionati possono, sempre su richiesta delle Aziende Sanitarie, svolgere accessi aggiuntivi per visite e prestazioni urgenti. Agli specialisti verrà riconosciuto l'orario aggiuntivo svolto ed un compenso di € 18,00 a prestazione aggiuntiva.

PRONTO SOCCORSO

Per le prestazioni di P.S., prestazioni urgenti non differibili, erogate sempre al di fuori dell'orario di servizio e sempre su richiesta dell'azienda, agli specialisti verrà riconosciuto l'orario aggiuntivo svolto ed un compenso pari a quanto previsto nell'ACN, allegato D, p. 1. (€ 25,82).

Gli importi dei costi di tali prestazioni non saranno considerati nel calcolo del fondo di ponderazione a disposizione degli specialisti ambulatoriali.

ART. 2 - ORE AGGIUNTIVE DI ATTIVITA'

Gli specialisti ambulatoriali, a richiesta delle Aziende Sanitarie e con modalità concordate, possono recuperare, in giornate diverse da quelle di incarico, gli appuntamenti non erogati per assenze a vario titolo dagli specialisti stessi, per particolari situazioni di criticità, secondo piani predisposti dalle Aziende Sanitarie.

In simili casi le ore di attività svolte a tale titolo saranno compensate a € 37,52 x ora.

ART. 3 - OBIETTIVI DI PROGETTO

Agli specialisti ambulatoriali convenzionati eventualmente inseriti in equipe territoriale, che partecipano ad attività di specifici obiettivi o progetti di interesse Aziendale, sono riconosciute quote di incentivi a titolo di retribuzione di risultato, calcolati sulla base di quanto previsto, al momento del recepimento del presente accordo aziendale, per il personale dipendente, in misura proporzionale al numero delle ore settimanali di attività effettivamente dedicate allo stesso obiettivo/progetto cui lo specialista partecipa.

ART. 4 – GARANZIA DELLA COMMITTENZA

Le prestazioni degli specialisti ambulatoriali Convenzionati dovranno essere comprensive di una quota di attività mirata al recupero delle prestazioni non evase al fine di rispettare la committenza complessivamente ottenuta attraverso diversi strumenti gestionali. I sistemi informativi delle aziende sanitarie provinciali dovranno garantire la visibilità delle suddette prestazioni separatamente rispetto a quelle proprie del personale dipendente.

ART. 5 - OBIETTIVI AZIENDALI

Agli specialisti ambulatoriali convenzionati che operano nelle strutture sanitarie della provincia di Ferrara, viene garantito per la durata del presente accordo una quota aggiuntiva complessiva pari a € 93.000,00 annui per il raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti per i seguenti progetti:

- 1) distribuzione diretta dei farmaci o distribuzione attraverso le farmacie Ospedaliere
- 2) garanzia dei volumi produttivi di committenza di cui all'art. 4.

L'importo dovuto sarà distribuito proporzionalmente all'impegno orario, secondo lettera di incarico, dei singoli specialisti.

L'Azienda, dopo opportuna verifica del raggiungimento degli obiettivi, si impegna a corrispondere gli importi dovuti agli specialisti, entro il 31 marzo dell'anno successivo, salvo impedimenti motivati da comunicare tempestivamente alla O.S.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al progetto n. 1 la sopraccitata somma verrà integrata di € 35.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI, COMITATI ecc.

Le Aziende Sanitarie e l'O.S. stabiliscono che la partecipazione formale a Gruppi di Lavoro, Commissioni, Comitati etc., per i quali è necessaria la presenza di specialisti convenzionati fuori orario di servizio, agli stessi compete il compenso dovuto come effettivo orario di servizio.

L'importo complessivo del costo di tali compensi non sarà considerato nel calcolo del Fondo di Ponderazione.

ART. 7 – MONTE ORE AZIENDALE

Agli specialisti Ambulatoriali convenzionati viene garantito il monte ore aziendale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in essere alla data del 31 dicembre 2006.

In caso di turni di ore che si rendessero a qualsiasi titolo vacanti le Aziende Sanitarie si impegnano a ripubblicare le ore "in via prioritaria", nella stessa branca oppure anche in branche diverse da quelle di appartenenza, nel rispetto della programmazione annuale degli obiettivi aziendali.

ART. 8 – FORMAZIONE

L'onere della formazione ECM del personale convenzionato dovrà, in parte, essere garantito dalle Aziende Sanitarie sulla base di percorsi comuni a quelli definiti per il personale dipendente di ciascuna Azienda.

ART. 9 – SERVIZIO MENSA

Al personale convenzionato è concessa la fruizione della mensa nelle giornate e nell'Azienda in cui presta la propria attività e con le stesse modalità ed al medesimo costo previsto per il personale dipendente di ciascuna Azienda.

ART. 10 – FONDO DI PONDERAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 ,comma 1, lettera B, dell'A.C.N. è determinato il Fondo di Ponderazione, così come riportato alle colonne 1 e 2 della tabella allegata al presente accordo.

Le attività di plus orario svolte in maniera continuativa e coordinata non sono considerate nel calcolo del Fondo di Ponderazione.

ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO DI PONDERAZIONE

Agli specialisti ambulatoriali compete ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, lettera B, e secondo quanto ripreso dell'Accordo Regionale, una quota di tale fondo, previa adesione formale da parte di ogni singolo specialista agli obiettivi indicati nell'accordo regionale sopraccitato:

- 1 – integrazione con le forme associative del MM.MM.GG.;
- 2 – consulenza specialistica extramoenia (ADI 2° e 3° livello)
- 3 – sviluppo dell'attività ambulatoriale ai sensi della DGR 2142/2000.

Gli importi riferiti a tali compensi sono riportati nella colonna 3 della tabella allegata.

Dopo aver erogato gli importi spettanti, riferiti agli obiettivi sopraindicati, rimangono a disposizione le seguenti somme, così come riportato nella tabella allegata alla colonna 8:

ANNO 2004	€ 89.096,59
ANNO 2005	€ 80.551,26
ANNO 2006	€ 31.247,43 per un totale di € 200.895,28 al 31.12.06
ANNO 2007	€ 43.075,68 importo presunto.

La somma complessiva degli anni 2004 -2005 – 2006 ed il consuntivo effettivo 2007 andrà a finanziare i seguenti progetti.

- € 35.000 per l'anno 2006 a integrazione del valore del progetto distribuzione diretta farmaci;
- € 75.000 per l'anno 2007 ,così ripartiti: € 35.000 si consolida il nuovo valore del progetto distribuzione diretta farmaci, € 40.000 per la realizzazione del progetto GESI ,secondo la programmazione aziendale.
- l'importo rimanente costituito dal non speso negli anni pregressi oltre al residuo consolidato anno 2007, sarà impegnato nel 2008 in relazione agli obiettivi che saranno fissati dall'azienda.

Per l'adesione e la realizzazione del progetto GESI si propone l'erogazione di € 1.000,00 lordi a ciascun sanitario, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

L'importo rimanente costituito dal non speso aumenterà il fondo disponibile per l'anno successivo e così anche per gli anni futuri.

ART. 12 – PRESTAZIONI PRE/POST OPERATORI NELLA BRANCA DI OCULISTICA

Al fine di omogeneizzare i riconoscimenti economici erogati agli specialisti ambulatoriali che svolgono attività pre / post operatoria nella branca di oculistica nella sedi dove vengono espletate sedute operatorie, si riconosce il beneficio economico in atto nell'ospedale di Comacchio, pari a € 77,46 per ogni settimana di svolgimento di tale attività che dovrà essere disciplinata preventivamente ed avere un carattere prevalente.

ART. 13 – FACILITAZIONE DELL'ACCESSO PER LE PATOLOGIE CRONICHE

Per contribuire alla riduzione dei tempi di attesa per le urgenze nelle branche critiche e per facilitare la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche, gli specialisti si rendono disponibili a creare percorsi facilitati, in collaborazione con i medici di Medicina Generale.

Lo sviluppo della proposta progettuale sarà oggetto di apposito documento di impegno allo svolgimento dell'attività da perfezionare con i MM.MM.GG.

Il compenso spettante agli specialisti ambulatoriale verrà definito in relazione all'impegno richiesto ai soggetti coinvolti, nel limite della disponibilità economica definita dal Fondo di Ponderazione.

ART. 14 – PROGETTI EX ACCORDO AZIENDALE ANNO 2004

Vengono confermati anche per la durata del presente Accordo Aziendale i progetti attivati con l'accordo Aziendale 2004 e successivi, non espressamente ricompresi nel presente Accordo e precisamente:

- Attività di chirurgia Oculare – Ospedale di Copparo
- Espianto cornea
- Attività di chirurgia oculare pre/post operatoria c/o ospedale di Comacchio
- Controlli post operatori c/o ospedale del Delta.

ART. 15 – VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Eventuali variazioni o integrazioni del contenuto del presente Accordo possono essere richieste da entrambe le parti firmatarie.

ART. 16 – VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità per gli anni 2006 -2007 -2008.

FERRARA, 16 Gennaio 2008

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

Le PARTI:

**Il rappresentante dell'O.S. SUMAI Provinciale
F.to Dr. Piergiorgio Ziglio**

**Il Direttore Generale dell'AUSL
F.to Dr. Fosco Foglietta**

NOTA A VERBALE DEL S.U.M.A.I.:

Gli specialisti ambulatoriali dichiarano la loro disponibilità, relativamente al progetto GESI, ad effettuare la parte della refertazione, atto medico dovuto, demandando al personale di supporto ai vari ambulatori, la parte amministrativa (art. 11).